Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

<u>CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 10 AGOSTO 2017, N. 39084</u>: in tema di sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria non sussiste l'obbligo di dare avviso all'indagato, presente al compimento dell'atto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

«… in tema di sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis cod. proc. pen., non sussiste obbligo di dare avviso all'indagato, presente al compimento dell'atto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (è stato così chiarito che il legislatore ha previsto l'avviso ex art. 114 cit. soltanto in relazione agli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., in considerazione della vocazione probatoria di questi ultimi e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell'operato della polizia giudiziaria)(Sez. U, n. 15453 del 29/01/2016, Giudici, Rv. 266335). »

«il sequestro preventivo si esegue mediante apprensione del bene sequestrato, e la notifica del provvedimento è destinata solo a consentirne l'impugnazione. Ne consegue che l'eventuale ritardo nella notifica, e quindi della conoscenza del provvedimento, ha solo l'effetto di ritardare la decorrenza del termine d'impugnazione per l'interessato, ma non dà luogo a nullità, perché non ne pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza »

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

39084-17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito	Di Nicola	- Presidente -	Sent. n. sez. 792
Claudio	Cerroni	- Relatore -	CC – 07/06/2017
Emanuela	Gai		R.G.N. 48696/2016
Enrico	Mengoni		
Carlo	Renoldi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Liccardo Nunzio, nato a Marano di Napoli il 11/04/1966

avverso l'ordinanza del 17/10/2016 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 ottobre 2016 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato (così confermando l'impugnato provvedimento) la richiesta di riesame, proposta da Nunzio Liccardo, avverso il decreto del 20 settembre 2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che aveva disposto il sequestro preventivo di un'area sita nel comune di Quarto alla via Spinelli, 10, identificata catastalmente al f. 2, part. 246,48, 47, 30, 259, 260 e 100.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

2. Avverso il predetto provvedimento Nunzio Liccardo, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo di impugnazione.

2.1. Il ricorrente ha in primo luogo osservato che il decreto di sequestro preventivo non era stato preceduto da alcun altro atto né tantomeno dall'informazione di garanzia, ciò in violazione della norma di cui all'art. 369 cod. proc. pen. stante la mancanza degli elementi ivi elencati e prescritti dalla norma a pena di nullità, nonché dell'indicazione dell'indagato. Per quanto poi riguardava il precedente sequestro operato dalla p.g., faceva difetto l'avviso all'indagato di farsi assistere da un difensore di fiducia se prontamente reperibile, in quanto detto avviso era stato dato solamente al termine delle operazioni di ispezione e di prelievo dei campioni, e non prima dell'inizio dell'attività di polizia giudiziaria. In tal modo era stato anche mortificato il diritto di difesa dell'indagato.

3. Il Procuratore Generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato.

4.1. Osserva preliminarmente la Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893); per contro, non può esser dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

4.2. In ordine logico si osserva anzitutto che è stato recentemente chiarito, a composizione del contrasto esistente, che, in tema di sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 321, comma 3-*bis* cod. proc. pen., non sussiste obbligo di dare avviso all'indagato, presente al compimento dell'atto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (è stato così chiarito che il legislatore ha

previsto l'avviso ex art. 114 cit. soltanto in relazione agli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., in considerazione della vocazione probatoria di questi ultimi e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell'operato della polizia giudiziaria)(Sez. U, n. 15453 del 29/01/2016, Giudici, Rv. 266335).

In ogni caso, peraltro, nel "verbale di accertamento e sequestro penale" formato il 7 luglio 2016 dal Corpo forestale dello Stato e sottoscritto anche dall'odierno ricorrente, era stato comunque precisato che la parte (presente al compimento dell'atto) era stata resa edotta della facoltà di farsi assistere da legale di sua fiducia.

4.3. Ciò posto, ed avuto riguardo alle censure rivolte nei riguardi del sequestro preventivo disposto in data 20-21 settembre 2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, la Corte – in esito all'esame del fascicolo, stante la natura processuale del vizio denunciato – non può non rilevare in primo luogo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, in sede di esecuzione il decreto giudiziale di sequestro preventivo era stato notificato (come si desume dalla stessa sottoscrizione dell'odierno ricorrente, apposta in calce alla relata di notifica) unitamente al verbale di accertamento e sequestro del 7 luglio 2016, dove era contenuto comunque l'avviso circa la facoltà di assistenza difensiva.

Come è stato osservato dallo stesso Procuratore generale, l'omissione dell'informazione di garanzia prima dell'adozione del decreto di sequestro preventivo, ovvero la mancata indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto, in caso di contestualità, in tanto comportano la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determinino la violazione del diritto di difesa per la mancata possibilità di partecipazione del difensore alle operazioni di esecuzione del sequestro (Sez. 5, n. 28336 del 07/05/2013, Scalera, Rv. 256776).

Più in particolare, è insegnamento ripetuto che non è necessario il previo inoltro della informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l'avviso al difensore (cosiddetti atti "a sorpresa", fra i quali vanno ovviamente annoverati i sequestri). Agli effetti del congruo esercizio del diritto di difesa, è lo stesso provvedimento impositivo del vincolo cautelare reale ad essere, a quel fine, atto "autosufficiente", giacché la motivazione che lo assiste non può non enunciare — in positivo — l'intera gamma dei presupposti su cui si radica l'applicazione della misura (così, in motivazione, Sez. 6, n. 36429 del 25/06/2014, Viscuso, Rv. 260113, anche per gli ulteriori riferimenti giurisprudenziali).

4.4. In ogni caso, peraltro, ed anche a prescindere dai pregressi rilievi in diritto (*sub* 4.2.) ovvero in fatto (*sub* 4.3.), la verifica, in concreto, circa la

violazione del diritto di difesa esclude che detta violazione sia in specie effettivamente avvenuta.

Qualsiasi eventuale profilo di invalidità infatti, derivante dall'omessa informazione "di garanzia", deve ritenersi automaticamente sanato, in quanto, a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la parte si è concretamente avvalsa della facoltà al cui esercizio l'avviso in questione era preordinato, essendo stata effettuata la nomina del difensore di fiducia ed esercitati, da parte del medesimo, i relativi diritti, proprio attraverso la proposizione e la coltivazione della domanda di riesame avverso il provvedimento impositivo della cautela reale (così, in motivazione, Sez. 2, n. 13678 del 17/03/2009, Zaccaria, Rv. 244253).

Alla stregua dei rilievi che precedono, è infatti comunque appena il caso di notare che la notificazione del decreto di sequestro è regolarmente avvenuta e che in ogni caso l'interessato aveva proposto richiesta di riesame, tanto nel merito della vicenda (al riguardo il ricorso non compie più alcun cenno) che in relazione ai dedotti aspetti processuali. Sì che non sussiste spazio alcuno per l'accoglimento della dedotta lamentela.

Né il ricorrente ha mai specificato se l'esercizio dei diritti difensivi sia stato reso in effetti impossibile.

L'omessa notifica del decreto di sequestro preventivo nei confronti della persona interessata alla restituzione del bene non è così sanzionata con la nullità, difettando un'espressa previsione della relativa causa d'invalidità ed essendo il diritto di difesa garantito dalla facoltà di proporre richiesta di riesame entro il termine di dieci giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza dell'atto (Sez. 6, n. 15501 del 08/01/2009, Marchis, Rv. 243572).

5. In conclusione, il sequestro preventivo si esegue mediante apprensione del bene sequestrato, e la notifica del provvedimento è destinata solo a consentirne l'impugnazione.

Ne consegue che l'eventuale ritardo nella notifica, e quindi della conoscenza del provvedimento, ha solo l'effetto di ritardare la decorrenza del termine d'impugnazione per l'interessato, ma non dà luogo a nullità, perché non ne pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza (Sez. 5, n. 5002 del 11/11/1997, dep. 1998, Paolillo ed altri, Rv. 209561).

5.1. Alla stregua di quanto precede, il ricorso non può essere accolto, con la conseguente condanna altresì del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 07/06/2017

Il Consigliere estensore
Claudio Cerroni

Il Presidente
Vito Di Nicola

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 10 AGO 2017
IL CANCELLIERE
Luana Mariani